

Raccomandazione 114

RACCOMANDAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1° giugno 1960 nella sua quarantaquattresima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte prendano la forma di una raccomandazione, che completi la convenzione sulla protezione contro le radiazioni del 1960;

adotta oggi, ventidue giugno millenovecentosessanta, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni del 1960:

I. — DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente raccomandazione dovrebbe essere applicata per via legislativa o a mezzo di raccolte di direttive pratiche o mediante altre misure appropriate. Nel dare attuazione alle disposizioni della raccomandazione, l'autorità competente dovrebbe consultare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. (1) La presente raccomandazione si applica a tutte le attività che comportino l'esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.

(2) La presente raccomandazione non si applica né alle sostanze radioattive, sigillate o no, né agli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, che, a causa delle deboli dosi di radiazioni ionizzanti che possono essere ricevute per loro ragione, saranno esclusi dalla sua applicazione, secondo uno dei metodi previsti al paragrafo 1 per dare esecuzione alla raccomandazione.

3. In vista dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, ogni Stato membro dovrebbe tener conto delle raccomandazioni formulate di volta in volta dalla Commissione internazionale di protezione contro le radiazioni e delle norme adottate dalle altre organizzazioni competenti.

II. — LIVELLI MASSIMI CONSENTITI

4. I livelli previsti negli articoli 6, 7, e 8 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni del 1960 dovrebbero essere stabiliti tenendo conto dei valori corrispondenti raccomandati di volta in volta dalla Commissione internazionale di protezione contro le radiazioni. Inoltre, le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive nell'aria e nell'acqua, suscettibili di penetrare nell'organismo, dovrebbero essere stabilite sulla base dei livelli suddetti.

5. Ogni misura utile di protezione collettiva ed individuale dovrebbe essere applicata perché i livelli massimi consentiti, specificati negli articoli 6, 7 ed 8 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, non siano superati e perché le concentrazioni massime consentite di

¹ Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), *Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968* [a cura della SIOI], Padova, 1969.

cui al precedente paragrafo 4 non siano superate nei casi in cui l'aria e l'acqua siano suscettibili di penetrare nell'organismo.

III. — PERSONA COMPETENTE

6. Il datore di lavoro dovrebbe assicurarsi i servizi di una persona competente incaricata nell'impresa delle questioni relative alla protezione contro le radiazioni ionizzanti.

IV. — METODI DI PROTEZIONE

7. (1) Nei casi in cui i metodi di protezione collettiva assicurino una protezione efficace, si dovrebbe dar loro la preferenza, siano essi disposizioni di ordine materiale o si riferiscano all'organizzazione del lavoro.

(2) Laddove invece i metodi di protezione collettiva non siano sufficienti, essi dovrebbero essere completati da una apparecchiatura di protezione individuale e, occorrendo, da altri mezzi adeguati di protezione.

8. (1) Tutti i dispositivi e gli apparecchi di protezione dovrebbero essere allestiti o modificati in relazione alla funzione che devono svolgere.

(2) Ogni misura utile dovrebbe esser presa per assicurare il regolare controllo di tali dispositivi ed apparecchi allo scopo di verificare se il loro stato, la loro ubicazione ed il loro funzionamento siano soddisfacenti e se essi garantiscano la protezione richiesta; in particolare, essi dovrebbero essere controllati prima della loro entrata in funzione e dopo ogni modifica apportata alle modalità di utilizzazione, alla apparecchiatura o alla schermatura.

(3) Ogni difetto constatato in tali dispositivi ed apparecchi dovrebbe essere immediatamente riparato; occorrendo, l'installazione cui essi sono destinati dovrebbe essere messa immediatamente fuori servizio finché non sia stato riparato il difetto constatato.

(4) L'autorità competente dovrebbe prescrivere l'ispezione, in forma adeguata e ad intervalli regolari, degli elementi principali dell'apparecchiatura di protezione e, in particolare, degli apparecchi di controllo dell'irradiazione.

9. (1) I lavoratori a contatto di sorgenti non sigillate dovrebbero essere effettuati con tutte le precauzioni che la loro tossicità impone.

(2) Dovrebbe essere posta particolare cura nella scelta dei metodi utilizzati per ridurre al minimo le possibilità di penetrazione di sostanze radioattive nell'organismo ed i rischi di contaminazione radioattiva.

10. Appropriate misure dovrebbero essere stabilite in anticipo:

- a) per segnalare il più rapidamente possibile ogni difetto di saldatura od ogni rottura di una sorgente sigillata di sostanze radioattive, suscettibile di determinare un rischio di contaminazione radioattiva;
- b) per rimediare senza indugio alla diffusione della contaminazione radioattiva e per applicare altri metodi di sicurezza, ivi compresi i metodi di decontaminazione, con la collaborazione immediata, se necessaria, di tutte le autorità interessate.

11. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti alle quali possono essere esposti i lavoratori ed i luoghi in cui una tale esposizione può prodursi o nei quali i lavoratori possono essere esposti ad una contaminazione radioattiva dovrebbero essere indicati, nei casi ritenuti opportuni, per mezzo di segnali di pericolo facilmente riconoscibili.

12. Tutte le sorgenti, sigillate o no, di sostanze radioattive, utilizzate o conservate dall'azienda, dovrebbero essere convenientemente registrate.

13. (1) L'autorità competente dovrebbe prescrivere ad ogni datore di lavoro od impresa che utilizzi o detenga delle sostanze radioattive di fare un rapporto, secondo le modalità da essa stabilite, sulla utilizzazione delle suddette sostanze.

(2) Se tali sostanze non vengono utilizzate, esse dovrebbero essere conservate secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

14. Nessuna sostanza radioattiva dovrebbe essere ceduta ad altro imprenditore o ad altra azienda senza la notifica che potrebbe essere richiesta dall'autorità competente.

15. (1) Chiunque abbia ragione di ritenere che una sorgente di sostanze radioattive sia stata perduta, smarrita, sottratta o danneggiata dovrebbe immediatamente avvertire la persona competente indicata nel paragrafo 6, o, in caso di impossibilità, un'altra persona responsabile che avverta il più presto possibile.

(2) Se la perdita, il furto o il danno viene confermato, l'autorità competente dovrebbe essere avvertita senza indugio.

16. A causa dei particolari problemi medici connessi alla questione, dovrebbe essere presa ogni precauzione per assicurarsi che le donne in età di concepire, impiegate in lavori a contatto delle radiazioni, non siano esposte a rischi di forte irradiazione.

V. — CONTROLLO DELL'IRRADIAZIONE

17. (1) Un adeguato controllo dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dovrebbe essere effettuato per misurare l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti e alle sostanze radioattive, al fine di verificare che i livelli fissati vengano rispettati.

(2) Nel caso di irradiazione esterna, il controllo dovrebbe essere esercitato a mezzo di film, di dosimetri o di altri mezzi appropriati.

(3) Nel caso di irradiazione interna, quando esistono ragioni di ritenere che i livelli massimi consentiti possano essere raggiunti o siano già stati superati, detto controllo dovrebbe comprendere la valutazione:

- a) della contaminazione radioattiva;
- b) se possibile, della quantità, di sostanze radioattive presente nell'organismo.

(4) Oltre alla misura dell'irradiazione dell'insieme dell'organismo, il controllo dovrebbe permettere di determinare l'irradiazione parziale più pregiudizievole all'organismo.

18. L'autorità competente dovrebbe specificare, nei casi ritenuti opportuni, i controlli destinati alla segnalazione della contaminazione delle mani, del corpo e degli indumenti delle persone che lasciano un posto di lavoro.

19. Le persone incaricate del controllo dei lavoratori, conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla protezione contro le radiazioni del 1960 e della presente raccomandazione, dovrebbero essere dotate di un equipaggiamento e di mezzi adeguati per svolgere il loro compito.

VI. — ESAMI MEDICI

20. Tutti gli esami medici previsti dalla Convenzione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, dovrebbero essere compiuti da un medico debitamente qualificato.

21. Nei casi indicati nell'articolo 13 della Convenzione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, dovrebbero essere praticati tutti i necessari esami medici speciali.

22. Gli esami medici indicati nei paragrafi precedenti non dovrebbero comportare alcuna spesa per i lavoratori.

23. I medici incaricati di effettuare detti esami medici dovrebbero poter prendere conoscenza delle condizioni di lavoro dei lavoratori interessati.

24. Per ogni lavoratore che venga sottoposto a tali esami medici dovrebbe essere adottata una cartella sanitaria da conservarsi conformemente alle indicazioni dell'autorità competente.

25. Il modello di tali cartelle sanitarie dovrebbe essere unificato su scala nazionale.

26. Nella misura in cui ciò sia realizzabile, dovrebbe essere tenuta una rilevazione completa di tutte le dosi ricevute nel corso del proprio lavoro da ogni lavoratore indicato nel paragrafo 24, al fine di poter fare una valutazione degli effetti cumulativi in relazione all'occupazione dell'interessato.

27. Se, a seguito di un parere medico dato nel quadro dell'articolo 14 della Convenzione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, risulti inopportuno continuare ad esporre un lavoratore alle radiazioni ionizzanti connesse al suo normale lavoro, ogni ragionevole mezzo dovrebbe essere impiegato per destinare detta persona ad altro posto più conveniente.

VII. — ISPEZIONE E NOTIFICAZIONE

28. I servizi di ispezione previsti dall'articolo 15 della Convenzione sulla protezione contro le radiazioni del 1960 dovrebbero essere composti, o poter facilmente disporre, di un numero sufficiente di persone perfettamente a conoscenza dei rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e capaci di svolgere funzioni di consiglieri in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti.

29. (1) Rappresentanti di tali servizi di ispezione dovrebbero essere autorizzati a provocare le misure destinate ad eliminare i difetti constatati in una installazione, in un apparecchio o nei metodi di lavoro, che essi considerino, con ragionevole timore, come una minaccia alla salute o alla integrità fisica dei lavoratori, dovuta alle radiazioni ionizzanti.

(2) Per essere in grado di provocare tali misure, i rappresentanti di questi servizi di ispezione dovrebbero avere il diritto — con riserva di ogni ricorso giudiziario o amministrativo previsto dalla legislazione nazionale — di ordinare o di fare ordinare:

- a) che siano apportate alle installazioni, entro un certo periodo di tempo, le modifiche ritenute necessarie per assicurare la stretta applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- b) che siano prese delle misure di immediata esecuzione, qualora il pericolo per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori lo esiga.

30 (1) Ogni Stato membro dovrebbe prevedere adeguate misure per il controllo della distribuzione e dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

(2) Tali misure dovrebbero comprendere:

- a) la notifica all'autorità competente, secondo le modalità da essa stabilite, della consegna di tali sorgenti;
- b) la notifica — prima di iniziare per la prima volta lavori che implicano una esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti e prima di procedere ad estensioni o modifiche importanti degli apparecchi o delle installazioni che emettono radiazioni ionizzanti o che assicurano una protezione contro queste — all'autorità competente, secondo le modalità da

questa stabilite, delle informazioni sulla natura degli apparecchi o delle installazioni e delle misure previste per assicurare la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

31. Il datore di lavoro dovrebbe altresì informare l'autorità competente, secondo le modalità stabilite da questa, della cessazione definitiva dei lavori che implicano una esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti.

VIII. — COLLABORAZIONE TRA DATORI DI LAVORO E LAVORATORI

32. Ogni sforzo dovrebbe essere compiuto, tanto dai datori di lavoro quanto dai lavoratori, per realizzare una collaborazione quanto più stretta possibile per l'applicazione delle misure di protezione contro le radiazioni ionizzanti.